

TITOLO I

Costituzione e scopi

ART. 1: Costituzione – Sede

1. E' costituita l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL), Sindacato unitario della categoria con sede in Roma;
2. L'Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 2: Scopi

1. L'Associazione si prefigge e persegue, con le sue attività, i seguenti scopi:
 - a. Promuovere, rappresentare, tutelare e difendere gli interessi professionali, e sindacali dei consulenti del lavoro; anche nelle sedi giudiziarie, extragiudiziarie e davanti alla Corte Europea
 - b. Accrescere, sviluppare e valorizzare l'immagine e le funzioni professionali degli iscritti, operatori aziendali e sociali al servizio della collettività;
 - c. favorire e coordinare tutte le iniziative concernenti la categoria nel campo sindacale, culturale, professionale e tecnico,
 - d. adoperarsi per una presenza attiva dell'associazione nelle sedi di formulazione delle proposte legislative anche quale parte sociale;
 - e. rappresentare gli iscritti negli organismi istituzionali nazionali, regionali e provinciali di categoria favorendo con essi, in ogni caso, rapporti di collaborazione e sinergia;
 - f. contribuire all'arricchimento culturale, professionale e sindacale, degli iscritti mediante convegni, conferenze, corsi di aggiornamento e borse di studio, anche attingendo a risorse pubbliche;
 - g. favorire la formazione permanente e la riqualificazione professionale degli iscritti, dei loro dipendenti e dei loro assistiti anche allo scopo di giungere ad una ottimale gestione delle risorse umane come fattore strategico di sviluppo;
 - h. Richiedere agli iscritti il corretto comportamento e l'osservanza del codice di deontologia professionale dell'Ordine e il rispetto del codice etico che dovrà essere redatto ed approvato dal Consiglio Nazionale.
 - i. essere riferimento permanente in ogni sede affinché tutta la normativa del lavoro e tributaria risulti di chiara interpretazione
 - j. favorire la formazione di commissioni di lavoro con le istituzioni pubbliche competenti a tutti i livelli;
 - k. elevare l'immagine della categoria favorendo e organizzando anche l'incontro e la socializzazione fra gli iscritti attraverso manifestazioni ludiche e sportive; le spese sono a carico dell'organizzazione delle rispettive manifestazioni, senza intaccare le quote associative;
 - l. favorire la formazione di Osservatori con altri organismi quali Università, Fondazioni studi, organizzazioni sindacali, per lo studio, la ricerca, l'interpretazione di materie oggetto della nostra professione.

ART. 3: Funzioni operative dell'Associazione

- 1) funzioni:
 - a) stipulare convenzioni nazionali per la fornitura e l'acquisto di servizi;
 - b) attivare un servizio nazionale di assistenza fiscale e di intermediazione fiscale;
 - c) avviare collaborazioni per l'erogazione e la fornitura di attività formative rivolte ai consulenti del lavoro che saranno fornite attraverso le forme previste dalla legge e dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine;
 - d) tenere i rapporti continui con i partiti politici e movimenti culturali attraverso i quali perseguire gli interessi dei consulenti del lavoro e raggiungere gli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto;

- e) Promuovere, collaborare e partecipare ad enti, associazioni e società aventi lo scopo di fornire servizi di qualsiasi genere utili all'attività professionale degli iscritti che siano ritenuti necessari od opportuni, per il raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 4: Adesione a Federazioni o Confederazioni

1. L'Associazione è apartitica e può aderire a Federazioni e Confederazioni sindacali di liberi professionisti e/o di altri lavoratori autonomi, anche a livello comunitario ed internazionale, che perseguano gli stessi fini e che siano, sotto tutti gli aspetti, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico.

ART. 5: Il Centro Studi Nazionale

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di informazione, formazione, interpretazione e aggiornamento professionale l'Associazione si avvale di un proprio Centro Studi Nazionale, strumento scientifico al servizio della politica di categoria.
2. Il Centro Studi Nazionale, anche su impulso dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale:
- a. approfondisce i problemi di politica di categoria predisponendo relazioni e proposte concrete;
 - b. sviluppa attività di ricerca, studio e documentazione;
 - c. organizza corsi permanenti di formazione per i consulenti;
 - d. promuove convegni di studio e ricerche.
 - e. è parte attiva con i propri rappresentanti e collabora con altri Organi ed Enti aventi le stesse finalità.
3. Al Centro Studi è altresì affidato il compito di curare, programmare e gestire la formazione sindacale a tutti i livelli come strumento insostituibile della politica sindacale.

Art.6: Organo ufficiale di stampa

1. L'organo ufficiale di stampa della Associazione è "IL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO".
2. Alla rivista suddetta è automaticamente abbonato l'associato in regola con le quote associative.
3. Alla rivista sindacale può altresì abbonarsi altro professionista non associato che ne faccia richiesta scritta all'ufficio del Presidente Nazionale dell'Associazione in Roma, previo contributo da definirsi anno per anno, comunque non inferiore alla quota associativa d'iscrizione annuale.
4. Sono organi di informazione dell'Associazione, oltre IL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO, anche:
- a. IL NOTIZIARIO A.N.C.L. S.U.
 - b. LE GUIDE DEL CENTRO STUDI NAZIONALE A.N.C.L. S.U.
 - c. INFORMA AZIENDA
 - d. Il sito www.ancl.it e le estensioni com, org, ecc.
 - e. Il sito www.anclsu.it e le estensioni com, org, ecc.
 - f. Le pagine dei quotidiani e riviste specializzate curate dall'ANCL SU a seguito di convenzioni a livello nazionale
 - g. Le circolari informatiche

Ai soli fini di proselitismo e di valorizzazione dell'immagine dei Consulenti del Lavoro, la rivista sindacale può essere inviata, su delibera dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, anche ai non iscritti.

TITOLO II Associati

ART. 7: Gli associati

1. Possono appartenere all'Associazione:

- a) come associati effettivi: tutti i consulenti del lavoro iscritti negli Albi provinciali istituiti ai sensi della legge n. 12 dell'11.1.79, e/o successive modificazioni;
 - b) come associati sostenitori: i consulenti del lavoro pensionati non più iscritti all'Ordine e gli ex Presidenti e/o Segretari Generali Nazionali Ancl;
 - c) come associati simpatizzanti: i praticanti e gli altri liberi professionisti di cui all'art.1 della legge 12/79;
 - d) come associati onorari: coloro che si sono distinti in particolari attività in favore della categoria;
2. Solo gli associati di cui al comma 1 punto a) sono elettori ed eleggibili, salvo quanto disposto dall'art. 54.
 3. Sulla proposta d'iscrizione ad associato onorario, formulata da un associato effettivo, delibera l'Ufficio di Presidenza Nazionale.
 4. La domanda d'iscrizione, da effettuarsi su specifico modello predisposto dalla presidenza nazionale, ad associato effettivo, sostenitore e/o simpatizzante deve essere presentata obbligatoriamente all'Unione Provinciale nel cui ambito territoriale ha il proprio domicilio professionale e ove non sia esistente la U.P., ad altra Unione Provinciale purché sia nell'ambito della stessa regione.
 5. La domanda dovrà contenere, oltre ad ogni utile indicazione, ivi compresa la PEC, la dichiarazione esplicita d'accettazione di tutte le norme del presente Statuto, del vigente Regolamento di attuazione e del previsto codice etico.

ART. 8: Delibera di iscrizione

1. Sull'ammissione degli associati effettivi, sostenitori e/o simpatizzanti delibera il Consiglio Provinciale dell'Unione competente.
2. L'ammissione decorre, dal giorno in cui è stata adottata la delibera.
3. Ove il Consiglio Provinciale della Unione non ritenesse di accogliere la domanda di iscrizione entro 60 giorni, comunicherà la decisione motivata di reiezione all'interessato ed all'Ufficio di Presidenza Nazionale, per conoscenza, entro i successivi 30 giorni.
4. Contro il mancato accoglimento della domanda di adesione all'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal diniego di iscrizione, al Collegio Regionale dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile
5. per le domande di iscrizione presentate da soggetto che ha subito il provvedimento di espulsione previsto dall'art.10 lettera c), il Consiglio Provinciale dovrà preventivamente acquisire il parere dell'Organo che ha comminato il provvedimento stesso. Detto Organo dovrà esprimersi entro 30 giorni e il suo parere sarà vincolante.
6. La delibera di iscrizione dovrà essere inoltrata per conoscenza all'Ufficio di Presidenza Nazionale

ART.9: Quota associativa

1. L'iscrizione all'Associazione vale per anno civile e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo presentazione di istanza di recesso
2. Il recesso non è valido se non comunicato a mezzo raccomandata entro il 31 ottobre dell'anno precedente al Consiglio Provinciale dell'Unione che ne darà comunicazione all'Ufficio di Presidenza Nazionale.
3. La quota associativa è infrazionabile, il versamento della stessa dovrà essere effettuato entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art.11 i diritti derivanti dall'iscrizione decorrono dalla data della delibera di ammissione.
5. Tutte le quote, sia nazionali che provinciali, sono intrasmissibili, non rivalutabili ed in ogni caso non rimborsabili. La trasmissibilità può aver luogo solo mortis causa e comunque non vi è rivalutabilità della stessa.
6. Per gli associati di cui all'art.7, punto 1 lettera b) e per i praticanti i Consigli Provinciali potranno deliberare una quota ridotta. I nuovi associati di età non superiore a 30 anni potranno beneficiare, per un massimo di tre anni, di analoga riduzione. In ogni caso la quota di contributo annuo da riconoscere all'Ancl Nazionale dovrà essere pari almeno al 50% della quota annualmente ad essa dovuta.

7. Le quote associative dei nuovi iscritti saranno rimesse dalle Unioni Provinciali, per la parte eccedente quella di propria competenza, agli organismi aventi diritto entro 30 gg dalla loro riscossione.
8. Il mancato versamento entro il 30 aprile comporta la sospensione dei diritti associativi ed il sollecito ai morosi, da parte del Consiglio Provinciale che assegna un termine perentorio per il versamento della quota.
9. Ove il termine assegnato e comunicato a mezzo raccomandata a.r., o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta, venga disatteso, il Consiglio Provinciale delibererà, entro 90 giorni dal termine assegnato, ai sensi della lettera b) dell'articolo 10.

ART. 10 : Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde:
 - a) per recesso comunicate ai sensi dell'art. 9;
 - b) a seguito di delibera di cancellazione per morosità da parte del Consiglio Provinciale; la quota sarà dovuta per intero fino a tutto l'anno della cancellazione;
 - c) per applicazione del provvedimento disciplinare di espulsione, anche ai sensi art. 11 comma 2 lettera a). In tutti i casi in cui venga determinata l'espulsione non vengono meno gli obblighi di corresponsione delle quote sociali dovute;
 - d) per il venir meno dei requisiti soggettivi di cui ai punti a) b) e c) dell'art.7.

ART. 11: Diritti e doveri dell'associato

1. L'esercizio dei diritti associativi spetta all'associato in regola con il pagamento delle quote deliberate, e, se scadute, comunque versate almeno 180 giorni prima della data fissata per il rinnovo degli organi provinciali, regionali e nazionali.
2. Gli associati, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione si impegnano a:
 - a) osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti, del Codice etico nonché le deliberazioni adottate dagli Organi associativi a qualsiasi livello;
 - b) al versamento della quota associativa nei termini e con le modalità di cui all'art. 9 3° comma.
3. L'associato che, per l'elezione in organismi istituzionali di categoria si candida o presenta liste diverse da quella/quelle dell'ANCL SU, in contrasto con le norme statutarie, viene deferito al competente Collegio dei probiviri.

TITOLO III Organi periferici Provinciali

ART. 12 Le Unioni Provinciali

1. Le Unioni Provinciali (UP) sono organi periferici della Associazione, hanno competenza nell'ambito del proprio territorio e autonomia economica, patrimoniale, funzionale, fiscale e tributaria. A tal fine dovranno adottare lo Statuto tipo predisposto dal Consiglio Nazionale e dovranno inviarlo all'Ufficio di Presidenza Nazionale unitamente alla prima comunicazione delle cariche sociali;
2. Nelle province in cui vi siano più sedi zonali degli Enti previdenziali possono essere costituiti, su iniziativa delle Unioni Provinciali, Comitati zonali aventi funzioni di coordinamento e rappresentanza a livello locale.
3. A seguito specifica delibera assembleare delle Unioni Provinciali interessate, appartenenti alla stessa Regione, è possibile, in caso di difficoltà di funzionamento e su parere favorevole del Consiglio Regionale, l'aggregazioni di Unioni Provinciali limitrofe.
4. L'Unione provinciale aggregata dovrà essere rappresentata nel Consiglio Provinciale aggregante.
5. E' possibile l'aggregazione di una sola provincia.
6. Le U P che non superano i 15 iscritti possono sostituire il collegio dei sindaci revisori con il revisore unico ed il segretario amministrativo avrà anche le funzioni di segretario tesoriere; in tal caso in ogni consesso

regionale o nazionale (consiglio regionale, assemblea regionale o Congresso nazionale) avrà un solo rappresentante.

ART. 13 Organi Provinciali

1. Sono organi delle Unioni Provinciali:
 - a) l'Assemblea provinciale degli associati;
 - b) il Consiglio Provinciale;
 - c) il Presidente provinciale;
 - d) il Collegio dei Sindaci Revisori;

ART. 14 L'Assemblea provinciale degli associati - convocazione

1. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta l'anno, ed in via straordinaria quando sia richiesto da almeno il 50% degli iscritti, dal Consiglio Provinciale con delibera a maggioranza, dal Collegio dei Sindaci Revisori per argomenti inerenti al loro mandato e ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario.
2. L'avviso di convocazione effettuato con qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la ricevuta e contenente le indicazioni del luogo, giorno ed ora nonché l'ordine del giorno da discutere, deve essere inviato agli aventi diritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 15 L'assemblea provinciale degli associati – funzioni elettive

1. L'Assemblea elegge:
 - a) il Consiglio Provinciale;
 - b) il Collegio dei Sindaci Revisori;
 - c) i Delegati all'Assemblea Regionale in ragione di uno ogni 30 iscritti o frazione superiore a 5 unità;
 - d) i rappresentanti al Consiglio Regionale.
2. Le modalità preliminari dello svolgimento dell'Assemblea elettiva vengono fissate dal Consiglio Provinciale, appositamente convocato con preavviso di almeno 10 giorni.
3. In tale seduta, il Consiglio Provinciale:
 - a) approva l'elenco degli iscritti, elettori ed eleggibili, dopo averne controllato la loro regolare posizione;
 - b) fissa la data e il luogo dell'Assemblea;
 - c) fissa l'orario dei lavori assembleari in prima e seconda convocazione, determinando un lasso di tempo per il dibattito e per le successive operazioni di voto.
4. Il Presidente provinciale od il Vice Presidente se delegato, trasmette gli atti, a nome del Consiglio, alla Commissione elettorale non appena eletta dall'Assemblea ed insediata.
5. Ogni partecipante, in regola con il pagamento delle quote annuali, ha diritto ad un voto.

ART.16 L'Assemblea Provinciale degli Associati con funzioni deliberative

1. Sono compiti dell'Assemblea Provinciale degli Associati:
 - a) determinare le linee generali e gli obiettivi dell'attività dell'Unione nell'ambito delle norme statutarie e delle direttive indicate dal Congresso Nazionale;
 - b) approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno successivo;
 - c) determinare la quota annuale dovuta all'Unione dagli associati effettivi, sostenitori e simpatizzanti per il funzionamento della Unione stessa;
 - d) determinare il numero dei componenti il Consiglio Provinciale nei limiti da 3 a 11 come segue:
 - n 3 o 5 fino a 20 iscritti
 - n. 5 o 7 fino a 100 iscritti,
 - n. 7 o 9 fino a 200 iscritti,
 - n. 9 o 11 oltre i 200 iscritti;

- e) indirizzare e vigilare sull'attività del Consiglio Provinciale;
- f) assolvere a tutte le altre funzioni che le competono a norma del presente Statuto o che le vengano attribuite dagli organi nazionali dell'Associazione.

ART .17 Il Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale, eletto dall'Assemblea secondo le previsioni dell'art. 15 tra gli iscritti aventi una anzianità d'iscrizione di almeno due anni, si riunisce su convocazione del Presidente di sua iniziativa od a richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti.
2. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, il Tesoriere.
3. Alle riunioni dei Consigli Provinciali possono partecipare i Consiglieri nazionali e regionali iscritti alle rispettive U.P. e possono assistere solo in seduta pubblica tutti gli iscritti senza diritto di parola e di voto.
4. I compiti del Consiglio Provinciale sono:
 - a) curare l'applicazione delle delibere degli organi nazionali, regionali e della Assemblea degli associati;
 - b) amministrare il patrimonio della Unione e redigere i bilanci consuntivi e preventivi, chiedendo il parere scritto del Collegio dei Sindaci Revisori. Successivamente li sottoporrà all'approvazione, entro il 30 settembre di ogni anno, dell'Assemblea degli associati;
 - c) deliberare l'ammissione e la decadenza degli associati, nel caso di decadenza per i motivi di cui alle lettere b) c) d) dell'art.10;
 - d) provvedere alla riscossione delle quote dovute in relazione alla previsione dell'art.9;
 - e) designare i rappresentanti della Unione in Commissioni, Enti ed organismi di carattere provinciale;
 - f) deliberare ed organizzare nell'ambito della Provincia, anche di concerto con il Consiglio Regionale, qualsiasi attività sindacale per il raggiungimento delle finalità statutarie previste al precedente art. 2, purché non in contrasto con le direttive del Congresso Nazionale e degli Organi Centrali;
 - g) mantenere costanti rapporti con il Consiglio Nazionale, con il Consiglio Regionale e con gli altri Consigli Provinciali e promuovere ogni forma di collaborazione in ordine alla organizzazione di riunioni, incontri e seminari per un confronto politico sull'attività del Sindacato e per aggiornare e migliorare la preparazione professionale degli iscritti.
 - h) indirizzare l'operato dei propri rappresentanti eletti negli organi istituzionali di categoria vigilando sullo stesso.
 - i) Predisporre la lista o le liste elettorali necessarie a rappresentare gli iscritti negli organismi istituzionali provinciali di categoria.
5. Nel caso in cui si verificano fatti gravi addebitabili all'operato del Presidente, il Consiglio, dopo approfondito ed apposito dibattito, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può chiedere al Presidente provinciale di rimettere il mandato a suo tempo conferitogli e procedere a nuova nomina.

ART. 18 Il Presidente provinciale

1. Il Presidente provinciale é il rappresentante legale dell'Unione nell'ambito territoriale e ne firma gli atti.
2. Esercita tutte le funzioni che gli siano demandate dalla Assemblea degli associati, dal Consiglio Provinciale e dagli organismi nazionali.
3. Annualmente il Presidente provinciale provvede alla verifica del versamento della quota associativa da parte degli associati iscritti e redige l'elenco degli associati, inviandone copia all'Ufficio di Presidenza Nazionale ed alla Presidenza regionale competente entro il 30 novembre di ciascun anno.

ART. 19 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella gestione dell'Organo provinciale e lo sostituisce in caso di impedimento ed in tutti i casi in cui ne sia espressamente delegato.

ART. 20 Il Segretario Amministrativo

1. Il Segretario Amministrativo è responsabile di tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Unione e congiuntamente al Presidente li sottoscrive.

ART. 21 Il Segretario Tesoriere

1. Il Segretario Tesoriere è responsabile di tutti gli atti economici compiuti nell'espletamento della propria funzione e congiuntamente al Presidente provinciale li sottoscrive.
2. Predisporre il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno successivo che il Consiglio redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea

ART. 22 Il Collegio dei Sindaci Revisori

- 1) Il Collegio provinciale dei Sindaci Revisori è costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti.
- 2) Può essere eletto a Sindaco Revisore qualsiasi associato in regola con le quote associative purché non ricopra altri incarichi in organi nazionali dell'Associazione ed abbia maturato una anzianità di almeno due anni dalla data della delibera di iscrizione
- 3) Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente ed espleta le proprie attribuzioni in conformità al presente Statuto, comunque nel rispetto degli articoli di legge previsti dal codice civile.

TITOLO IV Organi periferici Regionali

ART. 23: Le Regioni

1. Le Regioni sono organi periferici della Associazione, hanno competenza nell'ambito del proprio territorio e autonomia economica, patrimoniale, funzionale, fiscale e tributaria. A tal fine adotteranno lo Statuto tipo predisposto dal Consiglio Nazionale.

Art. 24 Organi Regionali

1. Organi regionali sono:
 - a) l'Assemblea Generale Regionale;
 - b) il Presidente regionale;
 - c) il Consiglio Regionale;
 - d) il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori,
 - e) il Collegio dei probi-viri Regionali

Art. 25: l'Assemblea Generale Regionale

1. L'Assemblea Generale Regionale è l'Organo deliberante dell'Ancl in ambito regionale.
2. Si riunisce, su convocazione del Presidente Regionale in via ordinaria almeno due volte l'anno o quando egli ne ravvisi la necessità ed in via straordinaria qualora ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti il Consiglio Regionale.
3. L'avviso di convocazione, effettuato con qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la ricevuta, dovrà essere inviato agli aventi diritto e all'ufficio di Presidenza Nazionale almeno 20 giorni prima della data fissata per la tenuta dei lavori assembleari.
4. L'Assemblea Generale Regionale è composta dai delegati provinciali eletti in ragione di uno ogni 30 iscritti o frazione superiore a 5 unità in rapporto alla media degli iscritti del triennio precedente contabilizzati al 31 dicembre.
5. I delegati regionali restano in carica per 4 anni;

6. La delega di rappresentanza è ammessa a favore di altro delegato della propria provincia.
7. Ogni delegato può essere portatore di una sola delega.
8. Compiti dell'Assemblea Generale Regionale sono:
 - a) formulare gli indirizzi generali di politica sindacale all'interno della Regione di appartenenza, in linea con le direttive nazionali;
 - b) eleggere il Presidente regionale;
 - c) eleggere il vice presidente regionale
 - d) eleggere il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori;
 - e) eleggere il collegio regionale dei probiviri
 - f) approvare i bilanci consuntivi e preventivi
 - g) possono dare indicazione, agli organismi nazionali, di colleghi, con almeno 3 anni di iscrizione al sindacato e con regolare versamento anno per anno delle quote associative, che potranno essere inseriti nelle liste per concorrere agli appuntamenti elettorali di categoria.
9. l'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica e nel caso di assemblea elettiva, all'inizio dei lavori nomina una Commissione elettorale composta da tre delegati non candidati, con compiti di verifica poteri. La Commissione provvede anche alle operazioni elettorali, di scrutinio dei voti e ne redige apposito verbale.
10. Le eventuali candidature degli aspiranti alla carica di Presidente Regionale, componenti il collegio dei sindaci revisore e del collegio dei probiviri dovranno essere depositate direttamente o trasmesse a mezzo fax o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta alla Presidenza o alla Segreteria regionale entro le ore 24 del quinto giorno precedente a quello fissato per la tenuta dei lavori assembleari.

art. 26 Presidente regionale

1. Compiti del Presidente regionale sono:
 - a) Rappresentare l'Ancl in ambito regionale, firmandone gli atti;
 - b) Esercitare tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea Regionale, dal Consiglio Regionale e dagli Organismi Nazionali;
 - c) coordinare il consiglio regionale
2. Il Presidente Regionale può essere sfiduciato esclusivamente con la maggioranza assoluta dell'assemblea regionale.

art. 27 il Consiglio Regionale

1. Ogni Consiglio Regionale è composto: dai Presidenti delle Unioni Provinciali e da rappresentanti eletti dalle Unioni Provinciali in numero di uno ogni cento iscritti o frazione.
2. Il Consiglio Regionale elegge nel suo ambito il Segretario Tesoriere ed il Segretario Amministrativo.
3. Per la Provincia di Aosta, l'Unione Provinciale svolge anche la funzione di Consiglio Regionale.
4. Per le Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni dei Consigli Regionali sono svolte dalle rispettive Unioni Provinciali.
5. la sede del consiglio regionale è di norma quella di residenza del presidente in carica. Il Consiglio Regionale può deliberare la sede che riterrà più opportuna dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza nazionale.
6. Le spese di funzionamento del Consiglio Regionale rimangono a carico delle Unioni Provinciali in proporzione al numero degli iscritti. La quota annuale è fissata dal Consiglio Regionale entro il 30 settembre del secondo anno precedente sentite le Unioni Provinciali. In mancanza resta vigente quella deliberata in precedenza.
7. Le sedute del Consiglio Regionale sono pubbliche, alle stesse vengono invitati i componenti degli organismi nazionali iscritti nella Regione.

art. 28 Compiti del Consiglio Regionale

- 1) I compiti del Consiglio Regionale sono:
 - a) Rivolgere la propria azione sindacale verso le autorità locali di livello regionale;

- b) Vigilare sul funzionamento degli organi periferici provinciali ed occorrendo nomina i commissari nelle provincie ove manchino le condizioni di funzionalità dei rispettivi Consigli;
- c) Nominare i rappresentanti della categoria in Commissioni Organismi ed Enti a carattere Regionale;
- d) Coordinare le iniziative delle Unioni Provinciali della propria Regione e ne stimola le attività;
- e) deliberare sui problemi riguardanti l'attività dell'Ancl nella Regione;
- f) attuare le iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi associativi;
- g) redigere i conti consuntivi e preventivi chiedendo il parere del Collegio dei Sindaci Revisori e li sottopone all'approvazione, entro il 30 settembre, dell'Assemblea Regionale;
- h) convocare annualmente una riunione dei Consigli Provinciali;
- i) proporre all'Ufficio di Presidenza Nazionale i candidati della propria Regione di cui al comma 3 dell'art. 37 nel CNO, CdA Enpacl e nelle Commissioni Nazionali
- j) aderire agli organismi regionali di cui all'art. 4 contribuendo a rappresentare la categoria quale parte sociale.

art. 29: il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori

1. Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori è costituito da 3 componenti effettivi e due supplenti.
2. Può essere eletto a Sindaco Revisore qualsiasi associato in regola con le quote associative purché abbia maturato una anzianità di almeno due anni dalla data della delibera di iscrizione
3. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente ed esplica le sue funzioni in conformità a quanto disposto dal presente Statuto.

Art 30 – il Collegio Regionale dei Probiviri

1. Il Collegio regionale dei Probiviri è costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti.
2. La carica di Probiviro regionale è incompatibile con quella di Probiviro nazionale e con qualsiasi altra carica associativa.
3. Il Collegio regionale dei Probiviri esplica le sue funzioni, in prima istanza, secondo le previsioni dello Statuto, e dei Regolamenti E DEL CODICE ETICO, ferme restando le garanzie di diritto alla difesa.
4. Il collegio, all'atto del suo insediamento, elegge al proprio interno, il Presidente.
5. Le procedure e le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate in conformità al Regolamento di Disciplina Nazionale approvato dal Consiglio Nazionale.
6. Per le Unioni Provinciali di Trento Bolzano e Aosta il collegio dei probiviri è eletto dalle rispettive Assemblee Provinciali.

TITOLO V Organi Nazionali

ART. 31: Organi nazionali dell'Associazione

1. Sono organi nazionali dell'Associazione:
 - a) il Congresso Nazionale;
 - b) il Consiglio Nazionale;
 - c) Il Presidente nazionale
 - d) L'ufficio di Presidenza Nazionale
 - e) il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
 - f) il Collegio dei Probiviri;

ART. 32: Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato. Esso si riunisce, in via ordinaria almeno ogni 4 anni, salvo le convocazioni straordinarie.
2. L'avviso di convocazione del Congresso, da inviare con lettera raccomandata A.R., o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta, dovrà contenere tutti i punti all'ordine del giorno con l'indicazione del luogo, giorno ed ora e dovrà essere inviato a tutti gli aventi diritto, almeno 30 giorni prima della data della riunione.
3. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:
 - a) dalla metà dei componenti il Consiglio Nazionale le cui firme saranno autenticate dal Presidente Nazionale o da Pubblico Ufficiale;
 - b) da 1/5 degli associati in regola con il pagamento delle quote, così come previsto all'art. 11, i quali firmano la richiesta davanti ai Presidenti provinciali, che sono responsabili della autenticità delle firme, o innanzi a Pubblico Ufficiale.

ART. 33: Composizione del Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è composto dai componenti le assemblee regionali, dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali, dagli altri componenti i consigli regionali.
2. E' ammessa la delega tra congressisti della stessa Regione.
3. Per le Unioni Provinciali di Trento Bolzano e Aosta partecipano al Congresso oltre il Presidente Provinciale anche un rappresentante ogni cento iscritti o frazione (art. 27 1° comma) e i delegati provinciali eletti in ragione di uno ogni 30 iscritti o frazione superiore a 5 unità in rapporto alla media degli iscritti del triennio precedente contabilizzato al 31 dicembre (art. 25 4° comma).
4. Ogni congressista potrà essere portatore di una sola delega. La firma del delegante dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art.32, 3° comma, lettera b).
5. Partecipano, con facoltà di parola, coloro che ricoprono incarichi in organismi nazionali dell'Associazione, nonché gli ex Presidenti Nazionali e/o Segretari Generali Nazionali.

ART. 34: Compiti del Congresso

1. Compiti del Congresso Nazionale sono:
 - a) formulare l'indirizzo generale di politica sindacale e indicare gli strumenti di massima per il conseguimento dei fini statutari;
 - b) deliberare sui problemi riguardanti l'attività dell'Associazione e gli interessi degli iscritti;
 - c) deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento della Associazione.;
 - d) controllare ed indirizzare l'operato del Consiglio Nazionale;
 - e) eleggere il Presidente Nazionale;
 - f) eleggere il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, il Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 35: Svolgimento del Congresso

1. Il Congresso è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea all'inizio dei lavori. La stessa Assemblea nomina il Segretario verbalizzante.

ART. 36: Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale (CN) è l'organo deliberante della Associazione per il periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce in via ordinaria, su convocazione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, almeno una volta ogni tre mesi.
2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed essere inviato, con lettera raccomandata o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta, almeno 15 giorni prima della data di riunione.

3. In caso di comprovata urgenza o necessità i termini di cui sopra possono essere ridotti a giorni 7 ricorrendo al servizio telegrafico, a mezzo fax o posta elettronica con conferma stesso mezzo del ricevente o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta.
4. In via straordinaria il Consiglio può essere convocato:
 - a) a cura dell'Ufficio di Presidenza Nazionale con delibera a maggioranza dei suoi componenti;
 - b) a richiesta motivata di almeno 1/3 dei propri membri effettivi, oppure a richiesta di 1/3 delle Unioni Provinciali costituite, oppure di 1/3 dei Consigli Regionali;
 - c) a cura del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori per motivi inerenti le proprie funzioni.

ART. 37: Composizione del Consiglio Nazionale:

1. Il Consiglio Nazionale è composto:
 - a) da 55 Consiglieri eletti in sede congressuale normalmente mediante il sistema delle liste contrapposte a base proporzionale attribuendo i consiglieri in proporzione ai voti ottenuti riservando un minimo di 30 alla lista risultante vincitrice e dai candidati a Presidente Nazionale non eletti che abbiano ottenuto almeno il 25% dei voti.
 - b) dai Presidenti Regionali in carica e dai Presidenti delle Unioni Provinciali di Trento Bolzano ed Aosta;
 - c) dagli ex Presidenti Nazionali e/o Segretari Generali Nazionali in costanza d'iscrizione all'Ancl.
2. I soli Consiglieri di estrazione congressuale hanno diritto di voto.
3. Oltre ai componenti il congresso, possono essere candidati tutti i soci effettivi, in regola con il pagamento della quota e con una anzianità non inferiore a 3 anni. Devono essere presentati come candidati dal Consiglio Regionale di appartenenza.
4. La presentazione di cui al comma precedente dovrà pervenire all'Ufficio di Presidenza almeno 20 giorni prima della data fissata per la celebrazione del congresso nazionale.
5. L'Ufficio di Presidenza provvede ad effettuare le verifiche necessarie e a predisporre apposito elenco da consegnare unitamente all'elenco degli eleggibili componenti il congresso alla commissione elettorale appena insediata.

ART. 38: Compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale deve attuare ogni iniziativa idonea al conseguimento dei fini statutari, dei programmi e delle direttive indicate o deliberate dal Congresso Nazionale. In particolare spetta al Consiglio Nazionale:
 - a) Eleggere al suo interno tra i consiglieri eletti in sede congressuale 8 colleghi che con il Presidente Nazionale formeranno l'Ufficio di Presidenza Nazionale,
 - b) approvare in riunione ordinaria annuale, entro 30 Settembre, il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno successivo;
 - c) determinare il contributo annuo dovuto dagli iscritti per il funzionamento degli organismi sindacali e culturali nazionali, per la stampa e le pubblicazioni dell'Associazione,
 - d) esprimere il proprio indirizzo su problemi di carattere sindacale e tecnico-organizzativo;
 - e) indirizzare e vigilare sull'operato dell'Ufficio di Presidenza Nazionale ;
 - f) deliberare l'adesione a Federazioni e Confederazioni sindacali dei liberi professionisti nel rispetto del dettato dell'art. 4;
 - g) deliberare quanto previsto al successivo art. 48, secondo comma;
 - h) nominare i commissari di cui alla lettera d) dell'art. 41
 - i) nominare i rappresentanti di cui alla lettera f) dell'art. 41;
 - j) nominare/revocare il Direttore responsabile degli organi di informazione di cui all'art. 6.
 - k) deliberare i gettoni di presenza per il Presidente Nazionale e per gli altri dirigenti chiamati ad incarichi specifici.
 - l) Predisporre la lista o le liste elettorali necessarie a rappresentare gli iscritti negli organismi istituzionali nazionali di categoria, sulla base delle indicazioni ricevute dai Consigli Regionali.

ART. 39: Ufficio di Presidenza Nazionale

1. È composto dal Presidente Nazionale e da 8 colleghi componenti tra cui:
 - a) il vice presidente nazionale Vicario,
 - b) Il segretario nazionale amministrativo,
 - c) Il segretario nazionale tesoriere,
 - d) Il coordinatore del centro studi Nazionale.
2. Ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza Nazionale ha diritto ad un voto.
3. Le cariche vengono attribuite dal Presidente Nazionale.

ART. 40: Convocazione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale

- 1) L' Ufficio di Presidenza Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale almeno una volta ogni due mesi o quando lo ritenga necessario, oppure ogni qual volta gliene faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.
- 2) La convocazione avviene almeno 8 giorni prima della data della riunione con convocazione telegrafica, a mezzo fax o posta elettronica, con conferma stesso mezzo del ricevente o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta.
- 3) La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 4) L'avviso di convocazione viene trasmesso al Collegio dei Sindaci revisori.

ART. 41: Compiti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale

1. L'Ufficio di Presidenza Nazionale ha il compito di:
 - a) curare l'applicazione delle norme statutarie, le deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale;
 - b) provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Associazione e deliberare su questioni tecnico-organizzative della stessa;
 - c) amministrare il patrimonio dell'Associazione nazionale, redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
 - d) vigilare sul funzionamento degli organi periferici regionali ed occorrendo proporre i nominativi al Consiglio Nazionale dei Commissari nelle Regioni ove manchino le condizioni per la funzionalità dei rispettivi Consigli;
 - e) deliberare sulle convocazioni ordinarie e straordinarie del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale;
 - f) proporre al Consiglio Nazionale la nomina dei rappresentanti della Associazione in commissioni, organismi, istituti e organizzazioni a carattere nazionale ed internazionale anche all'esterno della categoria sulla base delle segnalazioni pervenute dai Consigli Regionali;
 - g) deliberare, su proposta del Presidente Nazionale, sulla decadenza dei dirigenti nazionali per dimissioni o altre cause, salvo ratifica del Consiglio Nazionale;
 - h) inviare alle Unioni Provinciali e ai Consigli Regionali il bilancio preventivo e consuntivo entro 60 giorni dalla approvazione;
 - i) informare i Consiglieri nazionali, le Unioni Provinciali e i Consigli Regionali sulle iniziative, i lavori e l'attività in genere esplicata nell'interesse della categoria;
 - j) deliberare le ammissioni dei soci onorari.
 - k) convocare annualmente la riunione dei Consigli Provinciali ed dei Consigli Regionali;
 - l) Stabilire le modalità di incasso delle quote

ART. 42 Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza dell'Associazione, ne è responsabile e ne firma gli atti.
2. Il Presidente Nazionale inoltre:
 - a) esercita le attribuzioni conferite dal presente Statuto;

- b) dispone dei fondi associativi nell'ambito delle direttive ricevute dall'ufficio di Presidenza Nazionale, firmando gli atti congiuntamente al Segretario Nazionale Amministrativo e/o al Segretario Nazionale Tesoriere
 - c) presiede il Consiglio Nazionale.
3. In caso di decadenza o di impedimento dell'incarico di Presidente Nazionale, assume provvisoriamente le funzioni di reggente il Vice Presidente. Nel caso di impedimento l'ufficio di Presidenza Nazionale entro 6 mesi delibera l'indizione del Congresso Nazionale per la nomina del nuovo Presidente Nazionale.

ART. 43: Il Segretario Amministrativo Nazionale

1. Il Segretario Amministrativo Nazionale é responsabile di tutti gli atti compiuti dall'Ufficio di Presidenza Nazionale e li sottoscrive congiuntamente al Presidente Nazionale e si occupa della gestione amministrativa dell'Associazione

ART. 44 Il Segretario Tesoriere Nazionale

1. Il Segretario Tesoriere Nazionale è responsabile di tutti gli atti economici compiuti nell'espletamento della sua funzione e li sottoscrive congiuntamente al Presidente Nazionale. Predisporre il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno successivo.

ART. 45: Il Collegio dei Sindaci Revisori

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da 3 componenti effettivi e due supplenti.
2. Può essere eletto a Sindaco Revisore qualsiasi associato in regola con le quote associative purché non ricopra altri incarichi in organi nazionali dell'Associazione, abbia maturato una anzianità di almeno tre anni dalla data della delibera di iscrizione e sia iscritto nel registro dei revisori legali.
3. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente ed esplica le sue funzioni in conformità a quanto disposto dal presente Statuto, comunque nel rispetto degli articoli di legge previsti dal codice civile.
4. In particolare spetta al Collegio dei Revisori Nazionali:
 - a) di verificare la regolarità delle scritture contabili;
 - b) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione. A tal fine partecipa, pur senza diritto di voto, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Nazionale;
 - c) di redigere la relazione al rendiconto consuntivo della gestione annuale.

ART. 46: Il Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di 5 membri di cui tre effettivi e due supplenti.
2. La carica a Probiviro nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
3. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente ed espleta le sue funzioni secondo le norme statutarie, e dei Regolamenti e del codice etico, ferme restando le garanzie di diritto alla difesa.
4. Spetta al Collegio dei Probiviri decidere, in unica istanza definitiva e inappellabile, su controversie insorte tra Organi Nazionali, Regionali, tra un'Unione Provinciale ed un Organo Nazionale o Regionale e tra iscritti e Organi Nazionali e Regionali, e sui ricorsi avverso le decisioni dei proboviri regionali.
5. Le procedure e le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate in conformità al Regolamento di Disciplina approvato dal Consiglio Nazionale.
6. Per essere eletto a componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è necessario aver superato i 50 anni di età e almeno 10 anni di iscrizione all'Associazione.

TITOLO VI PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E QUOTA ANNUALE

art. 47: Il patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato per l'Associazione nazionale, per i Consigli Regionali e per le Unioni Provinciali:
 - a) dai beni mobili ed immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o per altri titoli, vengano in possesso degli organi del Sindacato;
 - b) dalle somme accantonate per qualsiasi titolo, fino a quando non siano erogate;
 - c) dalle quote degli iscritti sia ordinarie che straordinarie.
2. L'inventario dei beni patrimoniali è tenuto costantemente aggiornato annualmente e deve essere presentato dai Consigli Regionali e dalle Unioni Provinciali al Consiglio Nazionale entro, e non oltre, 90 giorni dalla presentazione del rendiconto annuale.
3. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. L'Associazione si obbliga ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 48: SCIoglimento

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa di una Unione Provinciale, o di un Consiglio Regionale, l'eventuale patrimonio dell'Associazione esistente dovrà essere devoluto all'Associazione nazionale.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione nazionale, l'eventuale patrimonio esistente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con delibera espressa dal Consiglio Nazionale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 49: LE ENTRATE

1. Le entrate dell'Associazione nazionale, dei Consigli Regionali e delle Unioni Provinciali sono costituite:
 - a) dall'ammontare delle quote o contributi associativi sia ordinari che straordinari;
 - b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
 - c) dalle somme incassate per atti di liberalità o a qualsiasi altro titolo;
 - d) dalle risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali stanziare nel campo della formazione e della qualificazione professionale;
 - e) dagli introiti derivanti da convenzioni, dalla gestione dei servizi agli associati e non associati, da società o dalla partecipazione a società operanti nei settori di interesse professionale degli associati nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'Associazione nazionale, i Consigli Regionali e le Unioni Provinciali sono tenuti ad istituire conti correnti postali e/o bancari per la gestione dei fondi di pertinenza: a firma congiunta del Segretario Generale Nazionale e del Segretario Tesoriere Nazionale per quanto riguarda l'Associazione nazionale e del Presidente e del Segretario Tesoriere per quanto riguarda i Consigli Regionali e le Unioni Provinciali.

Art. 50 Compensi e rimborsi spese

1. Dalla nomina a qualsiasi carica associativa non consegue alcun compenso, salvo quanto stabilito dall'art. 38 lettera k). Compete solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto o per incarichi specifici.
2. Inoltre le spese di partecipazione dei Delegati provinciali, al Congresso Nazionale, sono a carico dei Consigli Provinciali ed in caso di provata indisponibilità economica di questi a carico del Consiglio Nazionale.
3. Le spese di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale verranno forfetariamente rimborsate nella misura stabilita nel Regolamento di attuazione.
4. Le spese degli incontri annuali dei Consigli provinciali e dei presidenti Provinciali saranno disciplinate dal regolamento di attuazione

Art. 51: Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 52: Bilanci

1. L'Associazione nazionale, i Consigli Regionali e le Unioni Provinciali predisporranno, nei limiti di tempo previsti dallo Statuto, la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, sottoponendoli alla approvazione degli organi di competenza.

TITOLO VII

Garanzie della pluralità di espressione sindacale - Modalità e validità dei consessi nazionali, regionali e provinciali

ART. 53: PRESENTAZIONE LISTE ELETTORALI

1. L'associazione garantisce al proprio interno la pluralità d'espressione coinvolgendo nei propri organismi elettivi rappresentanti delle espressioni minoritarie;
2. Per la elezione degli organismi istituzionali nazionali di categoria un numero minimo di 15 consiglieri nazionali di estrazione congressuale può promuovere la presentazione di altra lista Ancl SU che il Consiglio Nazionale è tenuto a recepire adottando le delibere conseguenti;
3. Per la elezioni degli organismi istituzionali territoriali di categoria dovrà essere garantita la presentazione di ulteriore lista qualora promossa da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

ART. 54: Elettorato e incompatibilità

1. Ogni associato ha diritto di votare e di essere votato se in regola con il pagamento della quota associativa. Il diritto all'elettorato attivo si acquisisce con l'iscrizione a socio effettivo, quello passivo con il raggiungimento di due anni solari di anzianità di iscrizione. L'anzianità, ai fini del computo del periodo previsto per l'elettorato passivo, in caso di reiscrizione, decorrerà dalla data dell'ultima iscrizione. L'elettorato passivo è altresì riservato al socio che svolge l'attività libero-professionale in forma autonoma, con esclusione di qualsiasi altra forma anche parasubordinata;
2. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica. La carica di Presidente provinciale è incompatibile con quella di Presidente regionale.
3. Tutti gli eletti, ai quali sono attribuite cariche sociali nazionali, regionali e provinciali durano in carica anni 4 e possono essere rieletti.
4. Il Presidente Nazionale e il Presidente Regionale possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi e completi.
5. Coloro che vengono eletti negli organismi istituzionali NAZIONALI di categoria, quali rappresentanti dell'Associazione, non possono rivestire cariche nell'Organo sindacale che li ha designati. Colui che viene eletto Presidente nell'organismo istituzionale provinciale di categoria, non può rivestire la carica di Presidente dell'Unione Provinciale o di Presidente regionale.
6. La carica di consigliere Regionale è incompatibile con quella di delegato all'assemblea regionale

ART. 55: Il voto

1. Tutte le operazioni che riguardano elezioni di cariche associative sono attuate mediante voto segreto.
2. In caso di parità di voti tra due eletti prevale l'eletto con maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato ed in caso ancora di parità è determinante la maggiore età.

ART. 56: Commissioni elettorali

1. Le operazioni elettorali sono vigilate da una Commissione nominata all'inizio dei lavori dalle rispettive Assemblee.
2. La Commissione, composta di tre membri, elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante.
3. Essa ha i seguenti compiti:
 - a) Verificare i poteri dei partecipanti alle Assemblee, sulla scorta degli atti forniti dai rispettivi organi competenti;
 - b) Sovrintendere alle operazioni elettorali;
 - c) Redigere appositi verbali che saranno firmati congiuntamente dai suoi componenti e consegnati al Presidente o Commissario in carica, a seconda dell'organismo di cui si tratta, per l'inserimento negli atti dell'Associazione;
 - d) distruggere le schede elettorali, qualora non vi siano contestazioni prima della chiusura dei verbali;
4. Alle operazioni di scrutinio e di verbalizzazione possono assistere votanti e candidati.

ART. 57 Elenco degli elettori e degli eleggibili

1. A cura dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e del Consiglio Provinciale, rispettivamente per le proprie competenze, sarà rimesso alla Commissione di cui al precedente articolo un elenco completo degli iscritti elettori ed eleggibili che abbiano diritto al voto.

ART. 58: Convocazione degli eletti.

1. Entro 30 giorni successivi alla elezione il Presidente Nazionale convoca, con qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la ricevuta, gli eletti al Consiglio Nazionale per la attribuzione delle cariche associative
2. La convocazione degli eletti nella Unione Provinciale per la attribuzione delle cariche di Consiglio verrà effettuata da chi ha riportato il maggior numero di voti.
3. L'insediamento degli organi elettivi, nazionali, regionali e provinciali, avviene anche in caso di ricorsi e salvo l'esito dei medesimi.

ART. 59: Surroghe e sostituzioni

1. Qualora, per qualsiasi ragione, decada dalla carica un componente degli organi associativi, si procede come segue:
 - a) ove si tratti di componenti del Consiglio Nazionale di estrazione congressuale e del Consiglio Provinciale con surroga secondo la graduatoria elettorale delle rispettive liste fino alla integrazione del 50% dei suoi componenti; oltre tale limite si procederà al rinnovo totale degli organismi.
 - b) Ove si tratti di delegati all'assemblea regionale con surroga secondo la graduatoria elettorale nelle rispettive liste provinciali
 - c) ove si tratti del Collegio dei Sindaci Revisori e Probiviri, nazionali, regionali o provinciali, con integrazione dei membri supplenti fino al limite dei medesimi. Oltre tale limite si procede al rinnovo totale delle cariche;
 - d) Ove si tratti di componenti l'ufficio di Presidenza Nazionale si procederà a nuove elezione a cura del Consiglio Nazionale.
2. Nei casi sopra previsti i rispettivi organi dovranno provvedere alla ricostituzione del plenum nella prima riunione utile.

ART. 60: Validità delle delibere

1. Gli organismi del Sindacato, validamente costituiti, deliberano come segue:
 - a) Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario con maggioranza assoluta dei suoi componenti, per le modifiche statutarie, e con 1/5 del numero dei suoi componenti in ogni altro caso;

- b) il Consiglio Nazionale, in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei componenti, ed in seconda convocazione, da indire nel giorno successivo, con la presenza di almeno 1/5 dei componenti a maggioranza dei presenti;
 - c) L'Ufficio di Presidenza Nazionale, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Probiviri, i Consigli Regionali, i Consigli Provinciali, con la maggioranza dei presenti;
 - d) le Assemblee regionali o provinciali, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, con la maggioranza dei presenti.
2. A parità di voto in tutti i consessi, prevale quello di chi presiede.

ART. 61: Assenze

- 1. L'assenza ingiustificata per tre volte consecutive determina la decadenza dalla carica.
- 2. L'assenza per quattro volte consecutive, anche se giustificata per iscritto, determina analoga decadenza.
- 3. Per i componenti il Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme già richiamate dal presente Statuto.

ART. 62: Accettazione delle cariche

Ogni eletto, a qualsiasi livello, dovrà far pervenire l'accettazione della carica cui è stato chiamato entro i trenta giorni successivi l'insediamento di ciascun organismo.

TITOLO VIII **Rapporti con altri sindacati**

ART. 63: Unificazione sindacale

- 1. L'Associazione persegue costantemente l'obiettivo della unificazione sindacale della categoria e pone in essere ogni stimolo alla sua realizzazione.
- 2. Promuove una politica di armonizzazione delle proprie deliberazioni sindacali con quelle delle altre Associazioni dei consulenti del lavoro, affinché l'im-magine, l'azione e le realizzazioni ne risultino rafforzate nei confronti delle Autorità, della Pubblica Amministrazione e delle altre parti sociali.
- 3. gli iscritti ai sindacati confluiti nell'A.N.C.L. manterranno l'anzianità d'iscrizione maturata nel precedente sindacato;
- 4. il Consiglio Nazionale potrà stabilire quota differenziate per gli iscritti confluiti nell'A.N.C.L. per un periodo non superiore a tre anni, compreso l'anno di confluenza,
- 5. l'associazione garantisce al proprio interno la pluralità di espressione coinvolgendo nei propri organismi direttivi rappresentanti delle espressioni minoritarie.

TITOLO IX **Disposizioni disciplinari**

ART. 64: Regolamento disciplinare nazionale

- 1. Il Consiglio Nazionale approverà il Regolamento disciplinare nazionale e le successive modifiche
- 2. le sanzioni applicabili gradualmente secondo la gravità dei fatti contestati sono:
 - a. biasimo
 - b. diffida
 - c. sospensione fino ad un massimo di 6 mesi
 - d. espulsione

3. la delibera definitiva ed inappellabile del collegio dei probiviri nazionali saranno vincolanti per tutti gli organi dell'Associazione.

ART. 65 Commissariamento

1. Qualora si verificano fatti od esigenze non risolvibili in via ordinaria, deve essere nominato un Commissario, contestualmente alla delibera di commissariamento:

- a) a livello provinciale da parte del Consiglio Regionale;
- b) a livello regionale da parte del Consiglio Nazionale su relazione del Presidente, sentiti i Presidenti provinciali interessati. I poteri del Commissario sono quelli dell'organo sostituito;
- c) il Commissario, entro il termine di sei mesi dalla nomina, pone in essere gli atti per la ricostituzione dell'organo rappresentato;
- d) i Commissari non hanno diritto di voto qualora partecipino alle Assemblee regionali e nazionali.

TITOLO X Dei libri sociali

ART. 66: Libri dell'Associazione

1. Tutti i libri dell'Associazione che riguardano gli organi nazionali, regionali e provinciali verranno vidimati dai rispettivi Presidenti in carica e l'avvenuta vidimazione verrà verbalizzata dai rispettivi Collegi dei Sindaci Revisori in occasione della prima utile seduta.

2. Qualora venga svolta attività commerciale, tutti i libri dell'Associazione sono tenuti in conformità delle leggi vigenti in materia.

TITOLO XI Norme transitorie e di prima applicazione

ART. 67: Rinnovi e norme transitorie

1. Il primo dei due mandati di cui all'art. 54 comma 4, per il presidente regionale, è quello che decorre dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente statuto.

2. Per le elezioni del Collegio dei probiviri regionali, la cessazione probiviri provinciali, la composizione delle Unioni Provinciali di cui all'art. 12 comma 6 e per la sostituzione della GEN con l'ufficio di Presidenza Nazionale si farà riferimento al primo rinnovo successivo all'approvazione dello statuto.

3. Tutte le assemblee regionali si devono rinnovare entro 12 mesi dall'approvazione dello statuto

4. Per gli organismi provinciali che si rinnovano dopo l'entrata in vigore del presente Statuto i Probiviri di riferimento saranno quelli nazionali fino alle elezioni dei rispettivi collegi regionali dei probiviri.

5. Dopo la costituzione di ogni collegio regionale dei probiviri, decadono tutti i collegi provinciali dei probiviri nell'ambito dello stesso territorio regionale.

6. In caso di costituzione di una nuova Unione provinciale, a seguito di costituzione di nuova provincia, gli associati iscritti all'Unione Provinciale di appartenenza transitano d'ufficio alla nuova UP, salvo espressa volontà, da comunicare alle predette UP, di conservare l'iscrizione nella UP di provenienza.

ART. 68: Regolamento di attuazione

1. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale delibererà un Regolamento nazionale di attuazione.

2. Entro 240 giorni dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza nazionale, approverà il codice etico, il regolamento disciplinare e il nuovo regolamento per le elezioni congressuali e il regolamento per il Coordinamento giovani.
3. I Consigli Regionali potranno integrare e completare tale regolamento inviandone copia al Consiglio Nazionale.
4. entro 240 giorni dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza nazionale, approverà uno statuto tipo provinciale e regionale;
5. entro 1 anno dall'approvazione dello statuto tipo regionale e provinciale le Unioni Provinciali e i Consigli Regionali dovranno adeguare il proprio statuto, se adottato, e trasmetterne copia all'Ufficio di Presidenza Nazionale.
6. il regolamento nazionale definirà le norme per la partecipazione al congresso dei rappresentanti e dei delegati di cui all'art. 33 delle Unioni provinciali di Aosta Trento e Bolzano e di quelle Regioni con una sola unione provinciale attiva.

ART. 69: Norme di rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, al regolamento di attuazione ed al Codice Etico che verrà predisposto ed approvato dal Consiglio Nazionale.
2. E' demandato al Consiglio Nazionale il compito di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per ottemperare a disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi.